

# Scadenze

## Gennaio 2025

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17.12.2024

### 1 MERCOLEDÌ

#### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

**Attività** - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello *scorso mese*, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

**Soggetti obbligati** - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

**Modalità** - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.



#### Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

#### SCRITTURE CONTABILI

#### Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

**Attività** - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

**Soggetti obbligati** - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

**Modalità** - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliera o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le

stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.



#### Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

## 12 DOMENICA

### IMPOSTE DIRETTE

### Redditi di lavoro dipendente – Principio di cassa allargato

**Attività** - Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza dell'anno 2022.

**Soggetti obbligati** - Datori di lavoro sostituti d'imposta.

**Modalità** - Per:

- i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio;
- per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a "lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la comunicazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico);
- per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d'imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono;

tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d'imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti.



#### Riferimenti normativi

- Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Artt. 50, comma 1 e 51, comma 4 del Tuir.

## 13 LUNEDÌ

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento acconto Iva – Entro 15 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2024 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

- 6013: versamento acconto per Iva mensile;
- 6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

## 14 MARTEDÌ

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.



Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:



- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

<b>15</b> MERCOLEDÌ	<b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b>
COMUNICAZIONE	<p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;</li> <li>• UIF, provvedimento 28 marzo 2019.</li> </ul>
COMUNICAZIONE	<p><b>Assistenza fiscale – Comunicazione di disponibilità a prestare assistenza</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale.</p> <p><b>Modalità</b> - Segnalazione ai propri sostituti d'imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale.</p> <p>La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d'imposta (datori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.</li> </ul>
IVA	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.</li> </ul>
IVA	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, non-</p>

	<p>ché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695;</li> <li>• Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.</li> </ul>
IVA	<p><b>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</b></p> <p><b>Attività</b> - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2021;</li> <li>• Art. 12, D.L. 21 giugno 2022 n. 73.</li> </ul>
SCRITTURE CONTABILI	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti</p>

	<p>nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 16 dicembre 1991, n. 398;</li> <li>• D.M. 11 febbraio 1997;</li> <li>• Art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;</li> <li>• Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>• Art. 90, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.</li> </ul>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2024.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</li> </ul>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento Imu – Entro 30 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2024.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti in generale.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici</p>

tributo:

- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:

- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
- 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:

- 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.



#### Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

## 16 GIOVEDÌ

## ACCISE

## Accise

**Attività** - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di dicembre, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione del periodo.

**Soggetti obbligati** - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

**Modalità** - Versamento con il modello F24-Accise.



## Riferimenti normativi

- Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

IMPOSTE  
DIRETTE

## Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario

**Attività** - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di dicembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.

**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".



## Riferimenti normativi



- Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.



IMPOSTE  
DIRETTE



## Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni

**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente,



	<p>sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p><u>Lavoro dipendente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;</li> <li>- 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;</li> <li>- 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><u>Lavoro autonomo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni.</li> </ul> <p><u>Provvigioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23, 24, 25, 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente</p>

	<p>sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288;</li> <li>• Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di dicembre in relazione ai premi di risultato.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versa-</li> </ul>

	<p>ta fuori regione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su dividendi e utili</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare ottobre-novembre-dicembre inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> <li>• dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento;</li> <li>• 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;</li> <li>• 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;</li> <li>• 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>• Artt. 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.</li> </ul>

**IMPOSTE  
DIRETTE****Addizionale stock options**

**Attività** - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Sostituti d'imposta.

**Modalità** - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".

Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:

- 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".

**Riferimenti normativi**

- Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 17 marzo 2016.

**IMPOSTE  
DIRETTE****Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni**

**Attività** - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.



**Soggetti obbligati** - Condomini in qualità di sostituti di imposta.


**Modalità** - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:

- 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

**Riferimenti normativi**

- Art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, comma 43, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento delle addizionali comunali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Acconto seconda rata IRPEF 2024 – Persone fisiche titolari di partita IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della prima o unica rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a cen-</p>

	<p>tosettantamila euro.</p> <p><b>Modalità</b> - Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: "4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;</li> <li>• Art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97;</li> <li>• Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</li> <li>• Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;</li> <li>• Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;</li> <li>• Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>• Art. 58, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;</li> <li>- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;</li> <li>- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;</li> <li>- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;</li> <li>- sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;</li> <li>- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;</li> <li>- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti</li> </ul>

redditi di capitale a soggetti non residenti;

- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.



#### Riferimenti normativi

- Artt. 25, 26, comma 3-bis, 28, 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;
- Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307;
- Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288;
- Art. 21, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.




## IMPOSTE DIRETTE

### Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online


**Attività** - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a dicembre relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota, a partire dal 2024, del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto (sino al 2023 la ritenuta è imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichia-



	<p>razione dei redditi, di applicare il regime della cedolare).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50;</li> <li>• Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395;</li> <li>• Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E</li> </ul>
IVA	<p><b>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di dicembre, al netto dell'acconto corrisposto entro il 27 dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6012 – Versamento Iva mensile-dicembre".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>• Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di dicembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 15 del D.P.R. 26 dicembre 1972, n. 640;</li> <li>• Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>• Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>




<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tobin tax - Versamento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);</li> <li>• 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).</li> </ul> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze <a href="http://www.rgs.mef.gov.it">www.rgs.mef.gov.it</a>.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 491 -500, Legge n. 228/2012;</li> <li>• D.M. 21 febbraio 2013;</li> <li>• Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013;</li> <li>• Art. 56, D.L. n. 69/2013;</li> <li>• Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013;</li> <li>• Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E.</li> </ul>
-------------------------------------	---

## 22 MERCOLEDÌ

<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della quarta rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente, pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6,</p>
-------------------------------------	--

	<p>del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;</li> <li>• Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;</li> <li>• Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;</li> <li>• Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003;</li> <li>• D.M. 8 aprile 2004;</li> <li>• Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>• D.M. 12 aprile 2007.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al sesto periodo contabile (novembre-dicembre).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;</li> <li>• Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;</li> <li>• Art. 530 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;</li> <li>• D.M. 4 luglio 2007.</li> </ul>

<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Elenchi Intrastat – Periodicità mensile</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;</li> <li>- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.</li> </ul>
-------------------	--

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange *oppure* all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



#### Riferimenti normativi

- Art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3, D.M. 22 febbraio 2010;
- Art. 3, Agenzia delle Dogane, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Art. 1, Agenzia delle Dogane, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336.

IVA

## Elenchi Intrastat – Quarto trimestre anno precedente



### Attenzione

La scadenza originaria è il 25 gennaio e slitta in quanto cade di sabato.

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre dell'anno precedente.

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti per un ammontare non superiore a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Al riguardo, si rammenta che nella circolare 14/2010 è stato puntualizzato che nel caso di presentazione dei modelli Intra in relazione al primo mese del trimestre o ai primi due mesi del trimestre, a seguito del superamento della soglia di euro 50.000,00, la presentazione deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di superamento della soglia (concetto ribadito anche nella circolare 36/2010).

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



#### Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Art. 3 della determinazione dell'Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Art. 1 della determinazione dell'Agenzia delle dogane 7 maggio 2010, n. 63336.

## RAVVEDIMENTO

### Ravvedimento acconto Iva – Entro 30 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2024 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:

- 6013: versamento acconto per Iva mensile;
- 6035: versamento acconto per Iva trimestrale;

nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:

a) per la sanzione amministrativa:

- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;

b) per gli interessi:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

**29 MERCOLEDÌ****RAVVEDIMENTO****Ravvedimento per omessa presentazione del modello 770**

**Attività** - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione relativa al 2023 (modello 770/2024).

**Soggetti obbligati** - Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione modello 770/2024.

**Modalità** - Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Nel modello F24, in merito alla sanzione di 25 euro, va indicato il codice tributo "8911", inserendo nel campo "anno di riferimento" l'anno in cui la violazione è stata commessa e non l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- Risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E;
- Legge 23 dicembre 2015, n. 190.

**RAVVEDIMENTO****Ravvedimento presentazione Redditi**

**Attività** - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi - Modello Redditi 2024 (periodo d'imposta 2023).

**Soggetti obbligati** - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

È considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del Modello Redditi.

**Modalità** - Ai fini della regolarizzazione del Modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2023), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

**Riferimenti normativi**

- Art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471;
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
- Risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E.

**31 VENERDÌ****COMUNICAZIONE****Invio spese sanitarie Sistema Tessera Sanitaria**

**Attività** - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2024.

**Soggetti obbligati** - Sono obbligati all'invio dei dati:

1. le farmacie pubbliche e private;
2. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
3. i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Sono inoltre obbligati:

- a) gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera precedente ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia";
- h) gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapeuta occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario e di biologo.

**Modalità** - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:

- direttamente dall'interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le "credenziali" di accesso al sito internet di STS;
- tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).



#### Riferimenti normativi

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- Provvedimento 31 luglio 2015, n. 103408;
- Decreto 31 luglio 2015;
- D.M. 19 ottobre 2020.

## COMUNICAZIONE

### 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie

**Attività** - Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.

**Soggetti obbligati** - L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente

(assistito).

Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.

**Modalità** - Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l'opposizione può essere effettuata:

1. dal 9 febbraio all'8 marzo 2025, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

2. entro il 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzo-spese sanitarie@agenziaentrate.it;
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);
- consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.



#### Riferimenti normativi

- Art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- Provvedimento 31 luglio 2015, n. 103408;
- Decreto 31 luglio 2015;
- D.M. 19 ottobre 2020;
- Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765.



## COMUNICAZIONE

### Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 4° trimestre



**Attività** - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.



**Soggetti obbligati** - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.



	<p><b>Modalità</b> - L'istanza va presentata, alternativamente: in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-rom, DVD, pen drive USB);</li> <li>• in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).</li> </ul> <p>Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane;</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 61;</li> <li>• D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277;</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 30 dicembre 2013, n. 148547;</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 27 settembre 2013 n. 111659;</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 26 marzo 2013, n. 36996;</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 20 aprile 2012, n. 45963;</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 17 dicembre 2018, n. 137938</li> <li>• Agenzia Dogane, Nota 22 dicembre 2023, n. 598868/RU.</li> </ul>
COMUNICAZIONE	<p><b>Comunicazione periodica intermediari finanziari</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/73.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 7, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;</li> <li>• Art. 37, comma 5, D.L. 4 luglio 2006, n. 223;</li> <li>• Provvedimento 19 gennaio 2007;</li> <li>• Provvedimento 12 novembre 2007;</li> <li>• Provvedimento 29 febbraio 2008;</li> <li>• Provvedimento 20 dicembre 2010.</li> </ul>







<p><b>COMUNICAZIONE</b></p>	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore ad euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni;</li> <li>• D.M. 17 ottobre 2002;</li> <li>• UIF, comunicazione 1° agosto 2014.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Redditi di terreni – Denuncia variazioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di redditi di terreni.</p> <p><b>Modalità</b> - La denuncia va presentata all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 29 e 30 del Tuir.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p><b>Modalità</b> - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;</li> <li>• 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;</li> <li>• 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del con-</li> </ul>

	<p>tratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;</li> <li>• 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;</li> <li>• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 luglio 2011;</li> <li>• Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2011.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</b></p> <p><b>Attività</b> - Dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 10, Tar. A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;</li> <li>• Art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.</li> </ul>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione in via telematica.</p>

	<p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;</li> <li>• Artt. 1 e 2 del D.M. 16 febbraio 1993, n. 945;</li> <li>• Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 aprile 2010;</li> <li>• Artt. 5 e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.</li> </ul>
IVA	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html</a>;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</li> <li>- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</li> </ul> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Fatturazione imballaggi non restituiti</b></p> <p><b>Attività</b> - Fatturazione integrale e/o globale riguardante tutte le cessioni di imballaggi che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti Iva, di regola, esercenti attività d'impresa.</p> <p><b>Modalità</b> - La fattura, che non deve essere consegnata ai clienti, i quali, di conseguenza, non hanno la possibilità di procedere a detrarre la relativa imposta, deve necessariamente contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975 che ne ha previsto la facoltà.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1 del D.M. 11 agosto 1975.</li> </ul>
<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Comunicazione dati piattaforme digitali</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio dei dati da parte dei gestori di piattaforme digitali, relativamente al periodo d'imposta precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gestori di piattaforme digitali che si trovano in una delle seguenti situazioni:</p> <p>1) sono residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni:</p> <p>1.1) sono costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;</p> <p>1.2) hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;</p> <p>1.3) hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE;</p> <p>2) non sono residenti a fini fiscali in Italia, né sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificato non-UE.</p> <p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 2 e 11, D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32;</li> <li>• Agenzia delle Entrate, Prov. 20 novembre 2023, n. 406671/2023.</li> </ul>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Gestori della crisi d'impresa - Contributo annuo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento del contributo annuale (euro 50) ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza. L'importo del contributo va versato in un'unica soluzione tramite i servizi del sistema "PagoPA".</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gestori della crisi d'impresa iscritti nell'Albo dei soggetti incaricati</p>

	<p>dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza.</p> <p><b>Modalità</b> - È possibile effettuare il versamento del contributo annuo, accedendo all'area riservata, mediante PagoPA.</p> <p>L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.</p> <p>Effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l'invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 356, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;</li> <li>• Art. 8, D.M. 3 marzo 2022, n. 75.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Revisori legali e società di revisione legale - Contributo annuo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento del contributo annuale (euro 47) da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'importo del contributo va versato in un'unica soluzione tramite i servizi del sistema "PagoPA", tramite gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.</p> <p><b>Modalità</b> - I revisori possono effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul sito web della revisione legale (<a href="http://www.revisionelegale.mef.gov.it">www.revisionelegale.mef.gov.it</a>), accedendo alla propria area riservata alla voce "contribuzione annuale" e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00: 30 alle 01: 30 per manutenzione giornaliera;</li> <li>• presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <a href="http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco">http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco</a>. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.</li> </ul> <p>Il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a</p>

	<p>Consp S.p.A.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28;</li> <li>• Artt. 8 e 9 del D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43;</li> <li>• D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;</li> <li>• D.M. 2 ottobre 2015;</li> <li>• D.M. 20 giugno 2012, n. 145;</li> <li>• D.M. 1° ottobre 2012;</li> <li>• D.M. 5 dicembre 2016.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 17 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;</li> <li>• D.M. 18 novembre 1998, n. 462;</li> <li>• Art. 1, commi 224-230 e commi 321 -322 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di dicembre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di novembre</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie e imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p> <p> <b>Riferimenti normativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt.4-bis e 9 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216;</li> <li>• D.M. 15 luglio 2010;</li> <li>• Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</li> </ul>

## RAVVEDIMENTO

**Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2025.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

**Riferimenti normativi**

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.